

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE E DI PROPOSTA DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio

Art. 1 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea di Partecipazione (di seguito "Assemblea") è costituita dai rappresentanti ufficiali degli Aderenti all'Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio.
2. I Comuni che hanno aderito alla Fondazione in forma convenzionata, secondo quanto previsto dal Regolamento di adesione, esprimono un solo rappresentante unitario, designato dall'ente capofila d'intesa con gli altri enti convenzionati. Il rappresentante così designato interviene in Assemblea per l'intera forma convenzionata ed esprime un solo voto.
3. Ai fini del computo dei quorum di cui al successivo Art. 5, ciascuna forma convenzionata è considerata come un unico componente dell'Assemblea.

Art. 2 – Convocazione e prima riunione

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
2. La prima convocazione dell'Assemblea, ai fini dell'insediamento, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero, in via subordinata, su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea stessa.
3. Nel corso della prima riunione, l'Assemblea elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le convocazioni successive alla prima sono effettuate dal Presidente dell'Assemblea eletto o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Presidente della Fondazione.

Art. 3 – Partecipazione alle riunioni

Partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea:

- a) I Rappresentanti degli Aderenti (con diritto di voto, fermo restando quanto previsto dall'Art. 1, comma 2);
- b) Il Presidente della Fondazione, o suo delegato (senza diritto di voto);
- c) Il Direttore della Fondazione, o suo delegato, con funzioni di Segretario verbalizzante (senza diritto di voto).

Art. 4 – Competenze e funzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni consultive, propositive e di proposta dei candidati componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza dei Partecipanti Fondatori, ai sensi degli artt. 8 e 16 dello Statuto.
2. Nello specifico, l'Assemblea ha la facoltà di formulare valutazioni e proposte sulle attività, sulle iniziative e sui programmi generali della Fondazione.
3. L'Assemblea provvede altresì a formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta della rosa di candidature per i due (2) rappresentanti dei Partecipanti Fondatori nel

Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del Consiglio medesimo in ordine alla successiva valutazione e nomina ai sensi dello Statuto.

Art. 5 – Costituzione, quorum e deliberazioni

Tipologia Quorum Deliberazione	/	Requisito di Maggioranza	Note Applicative
Quorum Costitutivo		Almeno 1/4 dei Partecipanti Aderenti	Computati considerando le forme convenzionate come unico componente (Art. 1, c. 3). Presenza valida sia in sede che via telematica.
Quorum Deliberativo Ordinario		Maggioranza assoluta dei voti dei presenti, escluse schede nulle o bianche. In caso di parità il voto del Presidente dei Rappresentanti degli aderenti varrà doppio	Non si computano astensioni, schede bianche o nulle. In caso di parità, la proposta è respinta.
Modifiche Regolamentari		Voto favorevole dei 2/3 dei presenti	Costituisce proposta al CdA, cui spetta l'approvazione definitiva (Art. 16 Statuto).
Designazione Candidature CdA		Maggioranza assoluta dei presenti	Regolata dalle procedure di cui all'Art. 6.

Art. 6 – Procedura di selezione e indicazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi degli artt. 8 e 16 dello Statuto, due (2) componenti del Consiglio di Amministrazione sono riservati ai rappresentanti dei Partecipanti Fondatori. La proposta della relativa rosa di candidature è deliberata dall'Assemblea sulla base delle indicazioni e delle candidature pervenute dai Partecipanti Fondatori, assicurando una valutazione di merito comparativa.
2. **Requisiti di professionalità:** le candidature sono riservate esclusivamente a soggetti esterni di comprovata qualificazione professionale, scientifica o manageriale che posseggano un curriculum vitae di riconosciuto prestigio e comprovata esperienza, maturata per almeno un quinquennio in ambiti giuridici, amministrativi, dell'alta formazione, della direzione pubblica, della sicurezza urbana o della gestione economico-strategica.
3. **Incompatibilità e ineleggibilità:**

- **a)** Non possono essere candidati i rappresentanti degli Aderenti che fanno parte dell'Assemblea di Partecipazione, né coloro che abbiano ricoperto tale carica nei 12 mesi precedenti la data dell'elezione;
 - **b)** Non possono altresì essere designati coloro che ricoprono cariche politiche elettive (a livello europeo, nazionale, regionale o locale) ovvero incarichi dirigenziali o di rappresentanza organica in partiti o movimenti politici;
 - **c)** Si applicano le ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 39/2013 e Codice del Terzo Settore).
4. **Presentazione delle candidature:** ciascun Partecipante Fondatore (o forma convenzionata tramite l'ente capofila) può indicare candidature idonee corredate da CV in formato europeo, dichiarazione sostitutiva rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e manifestazione di disponibilità. Le proposte trasmesse via PEC alla Fondazione entro il termine fissato nell'avviso di convocazione sono verificate dal Direttore sotto il profilo della regolarità formale.
 5. **Selezione e votazione comparativa:** l'Assemblea esamina le candidature ammissibili e procede a valutazione comparativa basata sui requisiti di merito, competenza e professionalità. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun componente dell'Assemblea può esprimere fino a due (2) preferenze.
 6. **Trasmissione della rosa dei candidati:** risultano designati dall'Assemblea ed inseriti nella rosa di proposte da trasmettere al Consiglio di Amministrazione i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. L'Assemblea trasmette al Consiglio di Amministrazione una rosa contenente i nominativi designati, unitamente ai relativi curricula ed al verbale della seduta.

Art. 7 – Nomina da parte del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la rosa delle candidature dall'Assemblea, delibera la nomina dei due (2) componenti di propria competenza con le maggioranze previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione valuta la rispondenza dei candidati proposti rispetto alle esigenze strategiche e gestionali della Fondazione, all'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi e all'idoneità ad assicurare il buon andamento dell'organo.
3. In caso di parità di punteggio o di valutazione tra più candidati proposti, costituisce criterio residuale di preferenza l'ordine di priorità temporale di protocollazione della relativa candidatura.
4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga motivatamente la non idoneità di uno o più candidati proposti, ovvero in caso di mancata copertura dei posti disponibili, il Presidente del CdA richiede all'Assemblea di Partecipazione l'integrazione delle designazioni.

Art. 8 – Durata, cessazione e sostituzione

1. I rappresentanti nominati restano in carica per la durata prevista dallo Statuto (cinque anni), salvo revoca per giusta causa o dimissioni.
2. In caso di cessazione anticipata di un componente nominato, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione mediante scorrimento dei candidati idonei compresi nella rosa proposta dall'Assemblea che reca la validità di 5 anni dalla sua votazione come da comma 5 dell'art. 6; in mancanza di candidati utilizzabili, richiede all'Assemblea di Partecipazione una nuova indicazione.
3. Il consigliere nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Svolgimento delle Riunioni in Audio/Videoconferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica (audio o videoconferenza), a condizione che siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la contestualità della discussione, la possibilità di intervento in tempo reale e la segretezza e tracciabilità delle operazioni di voto.

Art. 10 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 30.10.2026

Il Direttore

Il Presidente



Firmato
digitalmente da
MARRA DANIELE
C=IT

Avv. Daniele Marra

Dott. Andrea Bartolotta

Firmato digitalmente da/Signed by:

ANDREA BARTOLOTTA

In data/On date:

lunedì 5 ottobre 2026 12:20:43